

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 907

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**(AMATO)**

**e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

**(CRISTOFORI)**

**di concerto con il Ministro del tesoro**

**(BARUCCI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1993**

---

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12,  
recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel  
Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	8
Testo del decreto-legge .....	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - In tema di sgravi contributivi la mancata conversione del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 442, per decadenza del termine costituzionale, ha reso esigente intervenire onde confermare le agevolazioni relative al periodo dal decreto medesimo previsto.

In più, considerando che l'efficacia del provvedimento n. 442 del 1992 avrebbe avuto durata fino a tutto il novembre del decorso anno, con la reiterazione è parso altresì necessario prolungare l'intervento fino al 31 maggio 1993 allo scopo di evitare soluzioni di continuità negli interventi a sostegno dell'occupazione.

Per altro verso, sin dal 1992, avendo avuto riguardo alla limitatezza dei mezzi finanziari a disposizione che non avrebbe consentito l'integrale differimento degli sgravi nella misura previgente, già con il decreto-legge d'urto richiamato è stato necessario ridurre di un punto lo sgravio percentuale previsto dal comma 1 dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 - testo unico degli interventi nel Mezzogiorno - (da 8,50 per cento a 7,50 per cento) e limitare lo sgravio totale ad un solo anno.

Detta misura e limite vengono confermati anche per la parte dell'anno 1993 cui il decreto qui in esame si riferisce, permanendo le condizioni di limitatezza finanziaria di cui dianzi si è fatto cenno (articolo 1, commi 1 e 2).

Viene altresì deferito ad atto amministrativo (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica) il compito della revisione delle aree di intervento allo scopo di conformare la normativa italiana alle direttive delle Comunità economiche

europee in tema di interventi agevolativi consentiti allo scopo di evitare le contestazioni che ripetutamente vengono mosse al Paese (articolo 1, comma 4, ultimo periodo).

Il comma 3 dell'articolo 1 provvede a regolare gli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, fissando criteri e modalità di rimborso delle somme a titolo di sgravi dovute ai datori di lavoro destinatari della sentenza medesima. La Corte costituzionale, con la pronuncia in esame, nel dichiarare la parziale illegittimità dell'articolo 18, secondo comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ha ampliato retroattivamente la sfera dei beneficiari degli sgravi contributivi per le imprese operanti nel Mezzogiorno. L'onere che ne consegue è valutato complessivamente in lire 4.500 miliardi.

La restituzione in unica soluzione di una tale somma da parte dell'INPS altera il quadro generale delle compatibilità finanziarie del sistema previdenziale, cosicché appare necessario prevedere un frazionamento dei rimborsi in un periodo decennale (450 miliardi di lire per anno).

Al comma 4, in considerazione delle esigenze di maggior conoscenza emerse in materia, per un più puntuale governo dell'intervento e della esclusione di percezioni indebite del beneficio, la norma prevede un'analitica rilevazione dei dati da parte dell'INPS secondo criteri da definire in sede amministrativa.

Ciò consente ragionevolmente di ritenere che i dati definitivi di rendicontazione, appositamente elaborati, saranno disponibili negli anni 1994 e 1995, anni nei quali sarà quindi effettuato il rimborso all'INPS delle

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

somme autoliquidate dai datori di lavoro, nella misura di due terzi circa nel 1994 e di un terzo circa a saldo nel 1995.

L'articolo 2 è diretto ad avviare l'attuazione dell'accordo recentemente intervenuto tra parti sociali e Governo, in materia di costo del lavoro, mediante riconoscimento di una riduzione, in via strutturale permanente, degli oneri sociali impropri alle imprese già beneficiarie della fiscalizzazione di carattere strutturale (imprese manifatturiere, industriali ed artigiane e commerciali con più di quindici dipendenti) nonchè alle imprese del settore commerciale con più di otto dipendenti ed alle imprese dell'artigianato dei servizi ed a quelle dell'edilizia, attualmente non fruente di alcun beneficio a tale titolo.

La norma, fermo restando il carattere permanente e strutturale dell'intervento, dispone, in armonia con il quadro di risorse all'uopo disposte dalla legge finanziaria 1992, fino al 31 dicembre 1993.

Va da sè che l'impegno assunto dal Governo, nella predetta sede di accordo, sarà poi puntualmente rispettato per rendere contabilmente definitiva la fiscalizzazione attuale.

In particolare alle imprese industriali ed artigiane dei settori manifatturiero ed estrattivo ed alle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, alle imprese armatoriali ed a quelle dell'autotrasporto operanti nel Centro-Nord viene riconosciuta

una riduzione del contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale nella misura di 1,44 punti percentuali, equivalente alla diminuzione di un punto del costo del lavoro rispetto al 1991.

Per le imprese sopra elencate operanti nei territori del Mezzogiorno viene disposta una riduzione del contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale nella misura di 1,40 punti percentuali, equivalente, per quei territori, alla diminuzione di un punto del costo del lavoro rispetto al 1991 (comma 1).

La disposizione inoltre prevede per le imprese turistiche e per quelle commerciali con più di quindici dipendenti nonchè per quelle assimilate un intervento che, in attuazione dell'accordo sopra ricordato, riduce di un punto l'aliquota del contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale (comma 2).

Identico beneficio viene riconosciuto alle imprese commerciali con un numero di dipendenti compreso tra otto e quindici ed alle imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01 e 93.02 (servizi di pulizia, di lavanderia, tintoria e affini, laboratori di parrucchiere ed istituti di bellezza).

A decorrere dal 1993 i benefici di fiscalizzazione sono estesi nella misura di 0,40 punti percentuali alle imprese del settore edile operanti sul territorio nazionale.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RELAZIONE TECNICA

Articolo 1. - (*Proroga sgravi contributivi nel Mezzogiorno*). - La norma è diretta a prorogare il beneficio dello sgravio contributivo nel Mezzogiorno fino al periodo di paga in corso al 31 maggio 1993. Con i seguenti maggiori costi:

A) PERIODO DI PAGA 1° DICEMBRE 1991 - 30 NOVEMBRE 1992

TABELLA 1

Articolo 1, comma 1: Proroga sgravio per il personale già assunto

TIPO DI SGRAVIO	Monte retributivo 1992 (a) (in miliardi di lire)	Periodo di riferimento dicembre 1991 novembre 1992	Aliquota (per cento)	Costo (in miliardi di lire)	Onere da finanziare (in miliardi di lire)
Sgravio generale .....	31.750	31.750	18,50 (b)	5.874	5.874
Sgravio totale .....	9.130	9.130	32,1 (b)	2.930 (c)	737
Totale .....	-	-	-	8.804	6.611

(a) Stima sulla base del preconsuntivo INPS 1991, ivi compresi nuovi beneficiari in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991.

(b) Media aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro.

(c) Onere già coperto per complessive lire 2.193 miliardi con le quote annuali delle precedenti autorizzazioni novennali di spesa, con riferimento ai nuovi assunti dei corrispondenti periodi temporali.

TABELLA 2

Articolo 1, comma 2: Proroga sgravio totale nuovi assunti dell'anno 1992

Retribuzione media annua (in miliardi di lire)	Nuovi assunti (numero unità annue)	Retribuzione annua totale (in miliardi di lire)	Aliquota (per cento)	Onere sgravio totale (in miliardi di lire)
22.000	22.000	484	32,1	155

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Articolo 1, comma 3:*

Rimborso oneri sgravi retroattivamente riconosciuti dalla sentenza n. 261 del 1991 della Corte costituzionale (1/10 dell'onere totale pari a lire 4.500 miliardi): 450 miliardi.

*Onere totale:* 6.611 + 155 + 450 = 7.216 miliardi.

## B) PERIODO DI PAGA 1° DICEMBRE 1992 - 31 MAGGIO 1993

TABELLA 3

*Articolo 1, comma 1: Proroga sgravio per il personale già assunto*

TIPO DI SGRAVIO	Monte retributivo 1993 (a) (in miliardi di lire)	Periodo di riferimento dicembre 1992 maggio 1993	Aliquota (per cento)	Costo (in miliardi di lire)	Onere da finanziare (in miliardi di lire)
Sgravio generale .....	32.800	18.980	18,50 (b)	3.511 (c)	3.269
Sgravio totale .....	8.990	4.840	32,1 (b)	1.554 (d)	289
Totale .....	-	-	-	5.065	3.558

(a) Stima comprensiva dei nuovi beneficiari in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991.

(b) Media aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro.

(c) Comprensivo della quota di onere pari a lire 242 miliardi (450 miliardi su base annua) già coperto con precedente autorizzazione di spesa, riferentesi alla sentenza n. 261 del 1991 della Corte costituzionale.

(d) Onere già coperto per complessive lire 1.265 miliardi con le quote annuali delle precedenti autorizzazioni novennali di spesa, con riferimento ai nuovi assunti dei corrispondenti periodi temporali.

TABELLA 4

*Articolo 1, comma 2:*

## Proroga sgravio totale nuovi assunti dell'anno 1993

Retribuzione media annua (in miliardi di lire)	Nuovi assunti (numero unità annue)	Retribuzione annua totale novembre 1992 maggio 1993 (in miliardi di lire)	Aliquota (per cento)	Onere sgravio totale (in miliardi di lire)
23.000	22.000	272	32,1	87

*Onere totale:* 3.645 miliardi.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 2. - (Fiscalizzazione oneri sociali). - La norma è diretta ad avviare l'attuazione dell'accordo intervenuto fra parti sociali e Governo in materia di costo del lavoro, che riconosce, in via permanente, un'ulteriore riduzione degli oneri sociali impropri alle imprese già beneficiarie della fiscalizzazione di carattere strutturale (industria manifatturiera e commercio con più di quindici dipendenti), nonché a riconoscere la predetta riduzione anche alle imprese del settore commercio con più di otto dipendenti e a quelle del settore artigianato dei servizi ed alle imprese edili, attualmente non fruanti di alcun beneficio a tale titolo.

Il conseguente onere, valutato in lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e in lire 2.200 miliardi per l'anno 1993, è illustrato nella seguente tabella, tenendo conto che le masse salariali, corrispondenti ai dati amministrativi dell'INPS, sono state annualmente rivalutate in base agli indici macroeconomici stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1992-1994.

	Monti imponibili	Riduzione aliquote (in percentuale)	Oneri	
			1992 (in miliardi di lire)	1993
Imprese industriali ed artigiane manifatturiere, armatoriali, trasporti e impiantistica edile:				
centro-nord .....	96.400	1,44	1.388	1.472
sud .....	21.600	1,40	302	320
alberghi, pubblici servizi, enti assistenza e commercio con più di 15 dipendenti .....	22.000	1	220	233
commercio da 8 a 15 dipendenti .....	6.613	1	66	70
artigianato dei servizi .....	3.000	1	30	31
edilizia .....	17.500	0,40	-	70
<b>Totali (in cifra tonda)</b>	-	-	2.000	2.200

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 settembre 1992, n. 383, e 19 novembre 1992, n. 442.



*Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 14 del 19 gennaio 1993.*

**Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno  
e di fiscalizzazione degli oneri sociali**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

*(Sgravi contributivi per il Mezzogiorno)*

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 31 maggio 1993, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 per le assunzioni verificatesi fino al 30 novembre 1992 e

da quest'ultima data per gli altri casi, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1991 e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato, previa presentazione di apposita domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle *denunce contributive mensili*.

4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica sono determinati criteri per la revisione degli interventi a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della loro compatibilità con gli indirizzi comunitari.

5. Per le finalità del presente articolo, con riferimento al periodo di paga in corso fino al 30 novembre 1992, è autorizzata la spesa di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2, e di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.941 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico della proiezione per i medesimi anni del capitolo 3668 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1993.

6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con riferimento al periodo di paga successivo al 30 novembre 1992, è autorizzata la spesa di lire 3.645 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 2.

*(Fiscalizzazione oneri sociali)*

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e le imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,40 punti percentuali. Con la stessa decorrenza alle medesime imprese operanti in zone diverse dai predetti territori l'ulteriore esonero è concesso in misura pari a 1,44 punti percentuali.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali ed assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonchè le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01 e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese edili operanti sul territorio nazionale di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40 punti percentuali.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1993.

Articolo 3.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1993.

SCÀLFARO

AMATO - CRISTOFORI - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI